



Oggetto: **TAR Sardegna: ricorso promosso dalla dott.ssa B.G. nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Liquidazione spese giudiziali**

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna - Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, in data 25.05.2016, è stato notificato a questa Amministrazione il ricorso ai sensi dell'art. 116 D.Lgs 02.07.2010, n. 104 promosso, nanti il TAR Sardegna, dalla dott.ssa B.G., dipendente della ASL 8 in qualità di collaboratore sanitario Tecnico della Prevenzione ambienti e luoghi di lavoro presso il Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro (SPRESAL) per declaratoria e/o accertamento dell'illegittimità dell'omesso rilascio della documentazione richiesta con istanza del 07.04.2016;
- CONSIDERATA** la pur tardiva ostensione degli atti oggetto del ricorso, la dott.ssa B.G. non ha più interesse alla coltivazione del ricorso salvo il diritto al rimborso delle spese giudiziali sostenute dalla medesima nella causa emarginata;
- CHE** al fine di evitare lungaggini burocratiche le parti hanno convenuto di definire stragiudizialmente la vertenza in esame a seguito della quale questa Azienda si impegna a liquidare in favore della ricorrente le spese vive oltre un contributo spese legali, per un importo onnicomprensivo di € 1.324,10= mentre la dott.ssa B.G. si impegna a richiedere, nella camera di consiglio del 02.08 p.v., una pronuncia di cessazione della materia dei contendere ovvero di sopravvenuta carenza d'interesse al ricorso anche in punto di spese legali;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di dover liquidare in favore della dott.ssa B.G. l'importo onnicomprensivo di € 1.324,10=;
- CONSIDERATO** che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:


- di liquidare, in favore della dott.ssa B.G., l'importo onnicomprensivo di € 1.324,10=, a seguito di accordo stragiudiziale intervenuto tra le parti in causa in merito al ricorso ex art. 116 D.Lgs 02.07.2010 n. 104 promosso, nanti il TAR Sardegna, dalla B.G. nei confronti della Azienda ASL 8;

del - 9 AGO. 2016

- di accreditare detto importo su c.c. bancario intestato alla dott.ssa B.G.;
- la spesa iscritta al bilancio d'esercizio 2016 della ASL e imputata alla voce "fondo rischi per contenzioso personale dipendente", codice conto 0202030106;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2 LR n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.

Avv. Paola Trudu
Il Responsabile Servizio Affari Legali



sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti